



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGRAOALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

**Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca nelle giornate del 16 e del 23 ottobre
2016**

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013 n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art.17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione;

Visto il Decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016, concernente l'Arresto temporaneo delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico – Annualità 2016;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3, primo capoverso del predetto Decreto il quale dispone che è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3, secondo capoverso del predetto Decreto, il quale prevede che con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza delle festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi;

Considerato che nel mese di ottobre 2016 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura FAO celebrerà la Giornata mondiale dell'alimentazione per commemorare la fondazione dell'Organizzazione nel 1945;

Considerato che tra i molteplici principi che ispirano la Giornata mondiale dell'alimentazione, la FAO si pone l'obiettivo di aiutare le popolazioni colpite da disastri legati al clima ed alle calamità naturali;

Considerato pertanto opportuno, in adesione ai suesposti principi, promuovere una particolare iniziativa volta ad aiutare le popolazioni dell'Italia centrale colpite dai recenti eventi sismici prevedendo la possibilità, per le imbarcazioni sottoposte al divieto di cui all'art. 3, comma 1, primo capoverso del Decreto dell'8 luglio 2016 citato, di svolgere l'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante in un giorno festivo con l'obiettivo di devolvere il ricavato dell'attività in favore delle suddette popolazioni;

Ritenuto opportuno dunque consentire facoltativamente ad ogni singola unità di pesca lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante nel giorno di domenica 16 ottobre 2016 nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari e nel giorno di domenica 23 ottobre 2016 nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 secondo capoverso del Decreto ministeriale dell'8 luglio 2016 si autorizza, facoltativamente, ogni singola unità da pesca, a svolgere l'attività con i sistemi strascico e/o volante nel giorno di domenica 16 ottobre 2016 nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari e nel giorno di domenica 23 ottobre 2016 nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia.
2. La giornata dedicata allo svolgimento dell'iniziativa non sarà computata ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1 del Decreto ministeriale dell'8 luglio 2016.
3. Le unità interessate hanno l'obbligo di recuperare la giornata di pesca entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi.

ART. 2

1. Gli armatori che intendano aderire all'iniziativa hanno l'obbligo di comunicare alle competenti Autorità Marittime, entro i due giorni precedenti l'iniziativa, la volontà di svolgere l'attività di pesca nelle giornate di cui al precedente articolo 1 in riferimento al compartimento di appartenenza, nonché indicare il mercato ittico presso il quale il prodotto sarà venduto non essendo consentita la vendita diretta.
2. Le Autorità Marittime sono tenute a comunicare al Comune del porto base, nonché rendere pubblico l'elenco delle imbarcazioni che aderiscono all'iniziativa con i riferimenti ai luoghi di vendita come sopra indicati al fine di consentire lo svolgimento del controllo da parte di tutte le Autorità preposte ai compiti di vigilanza.
3. L'importo ricavato dalla vendita del pescato dovrà essere versato a titolo di beneficenza direttamente da ciascun mercato ittico presso il quale il prodotto verrà venduto sul conto corrente intestato al Dipartimento della Protezione Civile acceso presso la Banca: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Roma Via del Corso 232 - Iban: IT 44 P 01030 03200 000006366341 Beneficiario: Pres.Cons.Ministri Dip.prot.civile - Via Ulpiano 11 - 00193 - Roma (RM) - Causale: "Emergenza Terremoto Centro Italia".



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGRAOALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

4. Ciascun mercato ittico è tenuto a comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il tramite dell'Autorità Marittima, l'importo ricavato per l'iniziativa unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato sul conto corrente della Protezione Civile.

Il presente decreto che non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato e che sarà pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna.

Riccardo Rigillo